

**TARIFFE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
RESPONSABILE DEI LAVORI:**

FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 494/1996

Approvate dal Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana nelle sedute del 20 Aprile 1999 e del 20 Maggio 1999 e dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze nella seduta del 14 luglio 1999, con validità decorrente dall'1 Settembre 1999.

1. DEFINIZIONI

- a) **Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; art. 2,3,11,20.
- b) **Responsabile dei lavori:** soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera; art. 2,3,11, 20.
- c) **Lavoratore Autonomo:** persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; art.. 2.
- d) **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per la progettazione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli art. 2,4,10,12,13,21.
- e) **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui agli art. 2,5,10,15,21.

2. TARIFFE

2.1 Attività di Responsabile dei lavori

- a) Si applichi la seguente formula: **$O = I \times p \times a \times 0,10 \times sp$**

Dove:

O Onorario prestazione

I Importo dei lavori (art. 15 del T.U.)

p Percentuale afferente Tab. A - Classe e Categoria art. 14 del T.U.

a Prestazioni individuate ai sensi dell'art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazionali di incarico:

- se l'incarico e' relativo solo alla progettazione, le prestazioni da considerare saranno b), c), d), f);
- se l'incarico e' relativo solo alla Direzione dei lavori, le prestazioni da considerare saranno e), g), h), i);
- se l'incarico si estende per l'intera durata dei lavori, dalla progettazione all'esecuzione ed al collaudo, le prestazioni di cui alla tabella B da considerare saranno tutte quelle sopra elencate.

Sp Coefficiente variabile da 1,1 a 1,6 a titolo di compensi accessori.

- b) In nessuna delle tre eventualità si applica la maggiorazione di cui all'art. 18 della Legge 143/1949.
- c) Importo minimo della prestazione: l'importo minimo della prestazione professionale a discrezione è di L. 1.000.000.

2.2 Attività del Coordinatore della sicurezza per la progettazione

a) Si applichi la seguente formula: $O = I \times p \times a \times mvp$ (variabile) $\times sp$

Dove:

O Onorario prestazione

I Importo dei lavori (art. 15 del T.U.)

p Percentuale afferente Tab. A - Classe e Categoria art. 14 del T.U.

a Prestazioni individuate ai sensi dell'art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazionali di incarico: la prestazione deve essere riferita alle aliquote di Tab. B concernenti le voci: b) Preventivo sommario; c) Progetto esecutivo; d) Preventivo particolareggiato; f) Capitolati e Contratti.

mvp Percentuale variabile da un minimo del 40% incrementabile secondo i criteri di cui al punto b.

Sp Coefficiente variabile da 1,1 a 1,6 a titolo di compensi accessori.

b) Criteri di determinazione di **variabilità** di "mvp":

- 1) Redazione del piano di sicurezza e predisposizione del fascicolo come da art. 4 e 12 contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93: valutazione minima
- 2) Variabilità in aumento di 5 punti oltre il minimo riferibile a:
 - lavori su edifici che richiedono interventi specifici, anche di rilevamento, accertamento impiego di particolari tecnologie, etc.
 - opere di manutenzione così come definite all'art. 31 lettere b,c, d Legge 457/78
- 3) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso della redazione del piano di coordinamento art.12.
- 4) Variabilità in aumento di 10 punti nel caso della redazione del piano generale della sicurezza di cui all'art. 13.
- 5) Variabilità in diminuzione in caso di ripetitività dei documenti prestazionali. Nel qual caso si considera la riduzione dell'imponibile del costo dell'opera di riferimento così come definito all'art. 9 – 3° comma del D.M. 15.12.1955, n. 22608. In ogni caso la diminuzione non potrà mai eccedere i minimi stabiliti.

c) Non si applica la maggiorazione di cui all'art. 18 della Legge 143/1949.

d) Nell'eventualità che si rendessero necessari adeguamenti progettuali, si procederà ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della Legge 143/1949.

e) Importo minimo della prestazione: l'importo minimo della prestazione professionale a discrezione è stabilito in L. 2.000.000.

2.3 Attività del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione

a) Si applichi la seguente formula: $O = I \times p \times E \times mve$ (variabile) $\times sp$

Dove:

O Onorario prestazione

I Importo dei lavori (art. 15 del T.U.)

p Percentuale afferente Tab. A - Classe e Categoria art. 14 del T.U.

a Prestazioni individuate ai sensi dell'art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazionali di incarico: la prestazione deve essere riferita alle aliquote di Tab. B concernenti le voci: e) Particolari costruttivi e decorativi; g) Direzione lavori; i) Assistenza al collaudo.

mve Percentuale variabile da un minimo del 50% incrementabile secondo i criteri di cui al punto b.

Sp Coefficiente variabile da 1,1 a 1,6 a titolo di compensi accessori.

- b) Criteri di determinazione di **variabilità** di “mve”:
- 1) Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano e fascicolo di cui agli art. 4 e 12: valutazione minima.
 - 2) Variabilità in aumento di 3 punti oltre il minio riferibile a:
 - lavori su edifici che richiedono interventi specifici, anche di rilevamento, accertamento, impiego di particolari tecnologie etc.
 - opere di manutenzione così come definite all'art. 31 lettere b, c, d, Legge 457/78
 - 3) Variabilità in aumento di 4 punti nel caso dell'adeguamento del piano della sicurezza e del fascicolo di cui agli art. 4 e 12.
 - 4) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso dell'adeguamento del piano generale della sicurezza di cui all'art. 13.
 - 5) Variabilità in aumento di 3 punti nel caso del coordinamento ed organizzazione dell'attività e della reciproca informazione tra più datori di lavoro, lavoratori autonomi.
 - 6) Variabilità in aumento di 5 punti nel caso del coordinamento tra più imprese ai sensi dell'art. 15
 - 7) Variabilità in diminuzione in caso di ripetitività dei documenti prestazionali. Nel qual caso si considera la riduzione dell'imponibile del costo dell'opera di riferimento così come definito all'art. 9 – 3° comma del D.M. 15.12.1955, n. 22608. In ogni caso la diminuzione non potrà mai eccedere i minimi stabiliti.
- c) Nel caso che venga eseguita dal professionista la sola attività di coordinatore della sicurezza per la esecuzione si applica la maggiorazione di cui all'art. 18 della Legge 143/1949.
- d) Importo minimo della prestazione: l'importo minimo della prestazione professionale a discrezione è stabilito in L. 4.000.000.

NOTE

Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e della Direzione dei lavori e sia che le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori.

Le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle Classi e Categorie di cui all'Art. 14 del T.U. , avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
